



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Rep. Atti n. 200/ESR del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010:

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 153/2009, che prevede l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

VISTO la medesima lettera f) del citato articolo 1, comma 2, in base al quale le predette modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con questa Conferenza;

VISTA la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prescritta Intesa, lo schema di decreto in oggetto;

VISTA la nota in data 4 ottobre 2010 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che un incontro tecnico convocato per il 20 ottobre 2010, su richiesta della Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, è stato differito al giorno 8 novembre 2010;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il giorno 8 novembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto di cui trattasi;

VISTA la lettera in data 11 novembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento in parola, che tiene conto delle richieste emendative formulate nel corso del predetto incontro;

VISTA la lettera in data 12 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione dello schema di decreto in oggetto è stata diramata;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro della salute hanno concordato di modificare l'articolo 10 dello schema di decreto in oggetto, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con la predetta lettera del 12 novembre 2010, in modo da far precedere al comma 1 del medesimo articolo 10 il seguente comma: <<Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia>>;

ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con lettera in data 12 novembre 2010 come modificato nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto